Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 13/10/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere intestataria di n. 2 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", di cui n. xxx.050 del valore di Lire 500.000, emesso nell'anno 1986 e n. xxx.040 del valore di Lire 2.000.000, emesso nell'anno 1987; che l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversia in € 3.794,50 per il buono del valore di Lire 500.000, somma inferiore a quella dovuta, pari a € 5.825,68 e € 11.176,03 per il buono del valore di Lire 2.000.000, somma inferiore a quella dovuta, pari a € 19.632,42; che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 129.075 (pari ad € 66,66 per ogni bimestre) per il buono da Lire 500.000 e Lire 516.300 (pari ad € 266,65 per ogni bimestre) per il buono da Lire 2.000.000.
Pertanto, la parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno e, pertanto, di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma complessiva, al netto di quanto già ricevuto, di € 10.487,57, di cui: € 2.031,18 per il buono n. xxx.050 e € 8.456,39 per il buono n. xxx.040.
La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per n. 2 buoni fruttiferi della serie *"P/Q –P",* con particolare

riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie e che dunque i titoli del ricorrente risultano a tutti gli effetti appartenenti a tale serie; che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; che alcun affidamento può essersi ingenerato nel ricorrente che era a conoscenza dei tassi previsti per tutta la durata trentennale del buono o che, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerli con l'ordinaria diligenza; che la tesi dell'intermediario è corroborata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963 dell'11.2.2019 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020 n. 26; che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.
Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nelle repliche, la parte ricorrente, dopo aver ribadito la fondatezza del proprio ricorso, ha affermato che le modifiche apportate con il timbro sul retro del buono non possono che riferirsi al periodo dal 1° al 20° anno, dovendosi dunque applicare, per il periodo dal 21° al 30° anno, i valori indicati originariamente sul titolo; che, a differenza di quanto sostenuto dall'intermediario nelle controdeduzioni, il ricorrente non ha mai affermato la legittimità dell'operato dell'intermediario nella modifica de rendimenti della serie "P"; che non era onere del sottoscrittore verificare se quanto riportato sul titolo fosse coerente con il D.M. del 1986, "*essendo provvedimenti/atti già esistenti al momento della sottoscrizione*"; che "*il d.m. richiedeva l'indicazione dei tassi per l'intero periodo mentre sui buoni in discorso l'indicazione/modifica è indubitabilmente limitata ai primi venti anni*"; che la correttezza del comportamento dell'intermediario non può ricavarsi dalla nota del MEF, in quanto quest'ultimo detiene "*rilevanti quote di partecipazione*" dell'intermediario e che, in ogni caso, le indicazioni ministeriali sono infondate; che la posizione in cui sono indicati i timbri e la loro perfetta leggibilità corrobora la propria pretesa; che la giurisprudenza di merito, quella di legittimità e quella dell'ABF *ex adverso* citata non risultano coerenti con il caso di specie, come non lo è neppure la sentenza della Corte Costituzionale 20 febbraio 2020.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio verte sulla richiesta di parte ricorrente del riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro di due titoli della serie Q/P per il periodo compreso tra il 21° e il 30°.
La parte ricorrente è titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali, serie "Q/P", rispettivamente emessi il 12/08/1986 e il 27/10/1987, prodotti in atti in copia fronte/retro. I buoni, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, come contestato dalla parte ricorrente). Nel merito, il Collegio ricorda che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione la parte ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti. Sul punto il Collegio ricorda anche che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda

riferita a un buono della serie “Q/P”, ha quantificato l’importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA